

timbro che disciplina la misura degli interessi per i primi 20 anni, ma nulla dice circa i rendimenti dei successivi 10 anni. Tenuto conto del fatto che l'art. 4 del d.m. citato, con riferimento ai buoni della serie Q, cui sono equiparati quelli oggetto di causa, prevede espressamente che "le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi" e che tale norma era già in vigore all'emissione dei buoni, è necessario concludere che le parti hanno concluso un contratto che per i rendimenti dal 21° anno è disciplinato dalla tabella a stampa, l'unica che regola la materia.

Sono quindi dovuti alla ricorrente lire 1.777.400 per ogni bimestre dall'8/11/2006 al 26/10/2012 (data di incasso) cioè per 35 bimestri, con capitalizzazione semplice, per complessive lire 62.209.000, pari ad euro 32.128,27 lordi.

La ricorrente ha già incassato per tale periodo lire 656.376 (v. d.m. citato, doc. 3 conv., pag. 10) x 35 bimestri e quindi complessivamente lire 22.973.160, pari ad euro 11.864,65 lordi.

La differenza dovuta per ciascun buono è quindi pari ad euro 20.263,62 al lordo della ritenuta fiscale, per ciascun titolo e corrisponde pertanto ad euro 40.527,24 per entrambi i buoni azionati.

La ritenuta fiscale sulle rendite dei buoni postali emessi fino al 31/8/1987 era pari al 6,25%, di modo che la somma netta che la ricorrente deve ricevere da POSTE è pari ad euro 37.994,28.

Trattandosi di mora ex re gli interessi decorrono dalla liquidazione dei buoni, mentre non è dovuta rivalutazione non essendo stata svolta una domanda risarcitoria.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014, con riferimento alla somma riconosciuta, anche per quanto riguarda il rimborso del contributo unificato, e alle fasi di studio e introduttiva.

Per questi motivi

- 1) condanna parte resistente – POSTE ITALIANE s.p.a. – a pagare in favore di parte ricorrente – ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Federica – la somma di euro ~~57.000,00~~ oltre interessi legali dal 26/10/2012;
- 2) condanna, altresì, parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro ~~2.286,00~~ per compensi ed euro 286,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Ordinanza letta all'udienza del 22 febbraio 2018.

Il giudice

dott. Antonio S. Stefani